

## REGOLAMENTO (CE) N. 450/2000 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 2698/1999 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine sono state fissate con il regolamento (CE) n. 2698/1999 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli sono state adottate con il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre pertanto stabilire che, per beneficiare di una restituzione, i prodotti devono recare il bollo sanitario come previsto rispettivamente dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE <sup>(5)</sup>, dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio <sup>(6)</sup> e dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE <sup>(8)</sup>.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2698/1999 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

- all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE;
- all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE;
- all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.»

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle dichiarazioni di pagamento di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 e alle dichiarazioni di esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, accompagnate da un titolo di esportazione rilasciato successivamente al 3 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.  
<sup>(2)</sup> GU L 326 del 18.12.1999, pag. 49.  
<sup>(3)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.  
<sup>(4)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.  
<sup>(5)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.  
<sup>(6)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.  
<sup>(7)</sup> GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.  
<sup>(8)</sup> GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.